

Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente»

del 7 ottobre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente», depositata il 26 febbraio 1990¹⁾;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 1992²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 26 febbraio 1990 «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 31^{octies}

¹ Le misure e disposizioni della Confederazione in virtù dell'articolo 31^{bis} si attengono ai seguenti compiti dell'agricoltura:

- a. utilizzare e tutelare in modo responsabile le basi vitali naturali;
- b. approvvigionare la popolazione con derrate alimentari di alta qualità;
- c. assicurare una produzione agricola che garantisca l'indipendenza del Paese;
- d. contribuire sostanzialmente alla vita economica e sociale nelle zone rurali.

² Per far sì che l'agricoltura possa svolgere questi compiti, la Confederazione adotta segnatamente le seguenti misure:

- a. nell'ambito delle proprie competenze, garantisce che la ricerca, la consulenza e la formazione agricole siano indirizzate in funzione dei compiti dell'agricoltura;
- b. provvede affinché i compiti dell'agricoltura siano assolti da aziende contadine che si dedicano alla coltivazione del suolo; sono autorizzate eccezioni unicamente se giustificate da interessi pubblici superiori;
- c. limita l'allevamento di animali da reddito alle aziende che dispongono di una propria adeguata base foraggera, salve le eccezioni conformemente alla lettera b);
- d. promuove una produzione rispettosa dell'ambiente e degli animali e orientata secondo le prospettive di smercio e a questo scopo sostiene misure di cooperazione professionale;

¹⁾ FF 1990 II 521

²⁾ FF 1992 VI 263

- e. può disciplinare l'impiego di sostanze ausiliarie e di metodi di produzione nonché l'ammissione di nuove tecnologie nella produzione vegetale e animale;
- f. provvede affinché l'agricoltura indigena non sia svantaggiata dalle prescrizioni di produzione rispetto alla concorrenza internazionale;
- g. provvede affinché, con un'organizzazione razionale del lavoro conforme alle condizioni naturali di produzione, i prezzi dei prodotti, per quanto possibile, e l'indennizzo di prestazioni in favore dell'economia generale permettano di ottenere un adeguato reddito contadino;
- h. può promuovere la produzione di materie prime vegetali rinnovabili che, attraverso l'utilizzazione giudiziosa delle risorse indigene, influiscano positivamente, in particolare, sull'equilibrio ecologico.

³ A questo scopo la Confederazione può impiegare fondi federali a destinazione vincolata o generale.

Art. 2

¹ Contemporaneamente è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale.

² L'Assemblea federale propone di stralciare l'articolo 31^{bis} capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, di introdurre un nuovo articolo 31^{octies} e di modificare l'articolo 32 capoverso 1.

Art. 31^{bis} cpv. 3 lett. b

Abrogato

Art. 31^{octies}

¹ La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, attraverso una produzione rispettosa dell'ambiente e orientata secondo le possibilità di assorbimento del mercato, contribuisca sostanzialmente:

- a. a un sicuro approvvigionamento della popolazione;
- b. all'utilizzazione durevole delle basi vitali naturali;
- c. alla protezione del paesaggio rurale;
- d. all'occupazione decentralizzata del territorio.

² A complemento delle misure di cooperazione che si possono ragionevolmente esigere da parte dell'agricoltura stessa, la Confederazione, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, prende misure per promuovere le aziende contadine che si dedicano alla coltivazione del suolo. I suoi compiti e competenze sono in particolare i seguenti:

- a. può incoraggiare la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e accordare contributi agli investimenti;
- b. può emanare disposizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a convenzioni relative alla cooperazione;
- c. può emanare prescrizioni in modo da consolidare la proprietà fondiaria agricola;
- d. completa il reddito contadino con pagamenti diretti che remunerino equamente le prestazioni fornite;
- e. promuove mediante incentivi economici le forme di produzione particolarmente prossime alla natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale.

³ Essa impiega a tal fine crediti a destinazione vincolata in ambito agricolo, nonché risorse generali della Confederazione.

Art. 32 cpv. 1 primo periodo

¹ Le disposizioni previste negli articoli 31^{bis}, 31^{ter} capoverso 2, 31^{quater}, 31^{quinquies} e 31^{octies} capoverso 2 non potranno essere emanate che in forma di leggi o di decreti federali per i quali può essere domandata la votazione popolare. ...

Art. 3

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1994

Il presidente: Jagmetti

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1994

Il presidente: Gret Haller

Il segretario: Anliker

Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente» del 7 ottobre 1994

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1994
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.10.1994
Date	
Data	
Seite	1597-1599
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 933

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.